

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 61/CGF (2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 5/CGF – RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 2008

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Becchetti Dr Alfredo Maria, Conte Prof. Emanuele, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Massi Dr. Franco – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL' U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:**
- **AL SIG. FERRARA NICOLA, GIÀ SANZIONATO CON DECISIONE PUBBLICATA IN COM. UFF. N. 53 DEL 12.5.2008, LA SANZIONE PER ULTERIORI MESI 6 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 2 E 4 C.G.S.;**
  - **ALL'U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. L'AMMENDA DI € 5.000,00 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.**
- CONSEQUENTE A DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE AQUILANTE ANDREA**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 29.5.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Massese S.r.l. ed il signor Nicola Ferrara hanno impugnato il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 59/CDN del 29.5.2008 con il quale veniva inflitta al signor Ferrara l'inibizione per mesi 6 ed alla società l'ammenda di €5.000,00 per aver tentato di tesserare il calciatore Andrea Aquilante, già tesserato per la stessa Stagione Sportiva per la ACD Ninfea Torrelaghese.

Gli appellanti eccepivano l'incongruità delle sanzioni inflitte, ritenendo il doppio tesseramento frutto di un equivoco e comunque non sottoscritto dal signor Ferrara.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

Non sono infatti in questo caso ammissibili i mezzi di prova richiesti, che comunque non renderebbero meno grave la responsabilità dei ricorrenti, essendo comunque accertato il doppio tesseramento.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti di questa Corte.

Per questi motivi, la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell'U.S. Massese 1919 S.r.l. di Massa.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL CALCIATORE PAPONETTI LUCA (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE PESCARA CALCIO ATTUALMENTE TESSERATO GIULIANOVA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S. E 40, COMMA 4 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008)**

Il signor Luca Paponetti, attualmente tesserato in favore del Giulianova Calcio S.r.l., in data 9.8.2007 sottoscrive con il Pescara Calcio S.p.A. variazione di tesseramento n. 10147 e relativo contratto; la predetta documentazione è pervenuta alla Lega Professionisti di Serie C in data 13.8.2007 ed è stata ratificata dalla stessa in data 18.8.2007.

Lo stesso signor Luca Paponetti, in data 20.8.2007, si reca nella sede del Potenza Sport Club S.r.l., dopo esser stato chiamato dai vertici di tale società per sottoscrivere variazione di tesseramento e relativo contratto. Il calciatore si è recato a Potenza, accompagnato dall'agente FIFA Donato Di Campli, che a titolo gratuito e di pura amicizia, come dallo stesso dichiarato, lo ha assistito nella trattativa svoltasi in detta sede.

Si precisa che, in occasione del predetto incontro presso la sede del Potenza Sport Club S.r.l., risultava dalle testimonianze del calciatore, con dichiarazione resa in data 29.9.2007, dal suo accompagnatore Di Campli con dichiarazione resa in data 26.10.2007, e dalla famiglia del calciatore stesso, la presenza del presidente del Potenza Sport Club, signor Postiglione. Presenza al contrario smentita dal predetto Presidente Postiglione come risulta dalla dichiarazione dallo stesso rilasciata in data 13.10.2007, e dal signor Giuzio, come risulta dalla dichiarazione dallo stesso rilasciata in data 8.10.2007.

Il Paponetti sottoscrive presso la sede del Potenza Calcio Club S.r.l. variazione di tesseramento n. 11174 e relativo contratto con quest'ultima, in data 20.8.2007.

Il signor Giuzio Pasquale (Dirigente accompagnatore nonché Delegato del Potenza Sport Club S.r.l.), in data 21.8.2007 consegna brevi manu alla Lega Professionisti Serie C il tesseramento, e relativo contratto, di Paponetti con la stessa Società Potenza Sport Club S.r.l.

Il Di Giuzio dichiara al rappresentante della Procura Federale di essersi tempestivamente informato presso la segreteria della Lega Professionisti Serie C sulla reale situazione contrattuale e di iscrizione e tesseramento del calciatore Luca Paponetti e di avere avuto telefonicamente assicurazioni che il Paponetti non risultava tesserato per alcuna altra società.

Successivamente, la Lega Professionisti Serie C comunica alla società Potenza Calcio la impossibilità di formalizzare la variazione del tesseramento del calciatore Luca Paponetti essendo lo stesso già tesserato, con contratto depositato in data anteriore, con la società Pescara Calcio S.p.A.

Il Giuzio ed il Paponetti quindi si incontrano in una seconda riunione per sottoscrivere l'annullamento della richiesta di variazione di tesseramento, cercando in tal modo di porre rimedio al comportamento tenuto e contrario alle attuali norme del C.G.S..

La Lega Professionisti Serie C, comunque, invia per conoscenza tutta la documentazione alla Procura Federale la quale apre un capo di inchiesta che conduce, per mezzo delle testimonianze dirette ed indirette, alla Sentenza descritta in epigrafe e di cui si chiede oggi la riforma. Sentenza irrogata a causa del mancato rispetto dell'art.1 C.G.S. e dell'art. 40 comma 4 NOIF.

Il calciatore Paponetti Luca, nonché i signori Giuzio Pasquale ed il signor Postiglione Giuseppe, anche in nome e per conto del Potenza Sport Club S.r.l., propongono reclamo adducendo le seguenti motivazioni:

- per quanto riguarda il calciatore Luca Paponetti, egli dichiara di aver sottoscritto la richiesta di variazione di tesseramento nell'erronea convinzione dettata dalla buona fede di non avere obblighi contrattuali nei confronti di nessun'altra società e facendo affidamento sulle assicurazioni a lui rilasciate dal Giuzio riguardo alla mancata accettazione della variazione di tesseramento presso la Lega Professionisti di Serie C, nei confronti del Pescara Calcio con il quale egli aveva comunque già in precedenza sottoscritto un'altra variazione di tesseramento. Per cui, stante la buona fede del suo comportamento, rilevata anche dalla pronta partecipazione alla riunione con i responsabili del Potenza Sport Club S.r.l. nella quale viene sottoscritta la richiesta di annullamento della richiesta di variazione

di tesseramento, chiede che venga riformato il provvedimento nei suoi confronti e, in subordine, ridotto in misura ritenuta equa e giusta, tenuto conto della assenza e dell'esigua responsabilità in capo al calciatore;

- per quanto riguarda Pasquale Giuzio, egli dichiara di avere intrattenuto rapporti con il calciatore Luca Paponetti e di averlo convocato nella convinzione di fatto che egli non avesse alcun rapporto contrattuale con altra società, avendo avuto sul punto assicurazioni telefoniche dalla Segreteria della Lega Professionisti di Serie C da una non meglio identificata "Signora Laura". Ed anzi, la sicurezza di agire in buona fede è riscontrabile nel fatto che, una volta presentata a mano la richiesta di variazione di tesseramento, la Lega Professionisti di Serie C non ha rifiutato tale richiesta ma ha, in prima istanza, chiesto una integrazione documentale relativa alla variazione stessa e, solo in un secondo momento, ha comunicato al Potenza Sport Club S.r.l. la impossibilità di variazione di tesseramento a causa di una precedente variazione già avvenuta con il Pescara Calcio;

- per quanto riguarda Giuseppe Postiglione, egli lamenta di esser stato coinvolto in questo particolare fatto senza averne alcuna responsabilità non avendo egli partecipato ad alcuna riunione o decisione riguardante il calciatore Luca Paponetti. Ed anzi, lamenta che i soggetti che hanno reso le testimonianze sulle quali si è formato il Comunicato del Giudice Sportivo hanno risposto alle domande con assoluta imprecisione e, anzi, facendo una relatio tra lui e una fotografia vista in un giornale alcuni mesi dopo lo svolgimento dei fatti in questione:

- riguardo al Potenza Sport Club S.r.l., vista la estraneità del suo Presidente dai fatti e la buona fede del Dirigente Giuzio Pasquale, non si vede come la Società possa incorrere in responsabilità oggettiva se non vi è responsabilità dei suoi tesserati.

I signori Giuzio Pasquale, Giuseppe Postiglione e il Potenza Sport Club chiedono la riforma del provvedimento impugnato ed, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni ascritte a loro carico per eccessiva afflittività la quale non tenuto peraltro conto delle attenuanti generiche.

La Corte, dopo attenta analisi dei documenti probatori presentati dalla Procura Federale e dopo attento esame della documentazione in suo possesso, udite le Parti presenti, rileva quanto segue:

- riguardo al calciatore Luca Paponetti, non si vede come egli possa chiedere le attenuanti relative alla buona fede quand'egli stesso aveva sottoscritto il contratto con il Pescara Calcio ed avrebbe dovuto esperire un controllo più approfondito relativo alla propria situazione contrattuale. La buona fede non può essere confusa con l'erroneo affidamento causato da negligenza imperizia od omissivo comportamento di colui che ne invoca l'esistenza riguardo ad uno specifico fatto;

- riguardo al signor Pasquale Giuzio, la Corte rileva che egli, conoscendo la situazione contrattuale del signor Paponetti, avrebbe dovuto esperire un'indagine più approfondita che non può limitarsi ad una mera telefonata alla Segreteria degli Uffici istituzionali, esame approfondito che è richiesto a suo carico anche alla luce del ruolo che egli riveste e rivestiva nella società Potenza Sport Club S.r.l.;

- riguardo al signor Giuseppe Postiglione, la Corte fa' presente che essendo egli il Presidente della società Potenza Sport Club, non rileva ai fini del presente provvedimento la sua presenza o meno alle materiali riunioni nelle quali sono stati sottoscritti i contratti e le variazioni di tesseramento tra la società Potenza Sport Club ed il calciatore Luca Paponetti, quanto invece il fatto che nel suo ruolo di vertice della società non poteva non conoscere quanto stava accadendo. Per cui non rileva la conoscenza dei fatti relativi ad attività contrattuali o gestionali della società, quanto la sua conoscibilità e gli effetti che i fatti producono in capo alla società e al suo legale rappresentante. Conseguentemente permane la responsabilità della società "Potenza Sport Club S.r.l." per il comportamento dei suoi tesserati.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paponetti Luca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI, DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SILVESTRINI VINCENZO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1**

**C.G.S., 96 E N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008)

**4) RICORSO DELL’A.S.D. PONTE FELCINO AVVERSO LE SANZIONI, DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ E DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PASSERI ROBERTO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. , 96 N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008)

Con preannuncio di reclamo, rispettivamente, del 13.6.2008 e del 17.6.2008, i signori Vincenzo Silvestrini e Roberto Passeri e le società, all’epoca dei fatti, dagli stessi legalmente rappresentate, Perugia Calcio S.p.A. e A.S.D. Ponte Felcino, impugnavano l’epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale veniva loro contestata la violazione dell’art. 96 N.O.I.F.; nello specifico, la suddetta Commissione, li riteneva responsabili di essersi accordati al fine di eludere il pagamento del cosiddetto “premio di preparazione”.

L’indagine ha avuto origine dalla segnalazione effettuata dal signor Alessandro Dominici, presidente della società Perugia Giovane, che avrebbe avuto diritto al pagamento del premio di preparazione.

Nella stagione calcistica 2005/2006 molteplici calciatori della società Perugia Giovane passarono ad altre società; la maggior parte di esse erano società dilettantistiche operanti nelle zone limitrofe e, pertanto, la società Perugia Giovane rinunciò al premio di preparazione. Diversa era la situazione della società ASD Ponte Felcino (anch’essa società dilettantistica) che, dopo aver tesserato 6 giovani provenienti dalla società Perugia Giovane, li girò tutti in prestito alla Perugia Calcio S.p.A. (società professionistica); al termine della stagione calcistica, poi, l’A.S.D. Ponte Felcino svincolò i 6 calciatori che furono tesserati come “giovani di serie” dal Perugia Calcio S.p.A.. Nella stagione successiva si verificò la medesima situazione, stavolta, però, con 10 calciatori.

Secondo le conclusioni della Procura Federale, recepite dalla Commissione Disciplinare Nazionale, queste circostanze rappresentano precisi indizi circa l’effettiva esistenza di un accordo tra il Perugia Calcio S.p.A. e l’A.S.D. Ponte Felcino finalizzato all’aggiramento della normativa federale in tema di “premi di preparazione”.

Inoltre, il signor Dominici ha allegato alla sua denuncia un DVD contenente la registrazione di una telefonata, e la relativa trascrizione, tra lui stesso e il signor Passeri, presidente dell’A.S.D. Ponte Felcino: nella telefonata il Passeri rivela al Dominici (fintosi per l’occasione un dirigente della società Ascoli Calcio interessata a collaborare con l’A.S.D. Ponte Felcino) dell’esistenza di un accordo tra il Perugia Calcio S.p.A. e l’A.S.D. Ponte Felcino finalizzato a far risparmiare al Perugia Calcio i soldi dovuti a titolo di premio di preparazione.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha concluso per le sanzioni indicate in epigrafe.

Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, i ricorrenti depositavano ampie memorie difensive con le quali, in buona sostanza, si evidenziava:

Per il Perugia Calcio S.p.A.

- il signor Vincenzo Silvestrini è completamente estraneo ai fatti oggetto del procedimento, rimarcando il fatto che lo stesso non viene mai citato personalmente in tutto il voluminoso fascicolo processuale se non durante la telefonata registrata, laddove il signor Passeri sostiene, millantando la conoscenza del presidente del Perugia Calcio per spuntare condizioni migliori ad un club marchigiano che gli offriva un contratto di collaborazione, smentendosi, poi, in sede di interrogatorio quando sostiene di non conoscere personalmente il Silvestrini. La Commissione Disciplinare Nazionale, invece, ha ritenuto responsabile il signor Silvestrini e la società Perugia Calcio degli addebiti contestati per il semplice fatto che “*non sono emersi fatti, elementi o prove contrarie tali da poter escludere la responsabilità sia del signor Vincenzo Silvestrini e sia della società dallo stesso legalmente rappresentata*” quando invece la responsabilità personale deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio, non potendo essere affermata per esclusione di elementi contrari. Andrebbe, così, a realizzarsi un’illegittima inversione dell’onere della prova con il presidente Silvestrini che dovrebbe

dimostrare di non essere a conoscenza delle operazioni di trasferimento di giovani calciatori contestate dalla Procura Federale, e non il contrario;

- non è pensabile che il presidente del C.d.A. di una società professionistica di serie C/1 possa occuparsi, direttamente o indirettamente, del tesseramento di ragazzini. Il signor Vincenzo Silvestrini non ha firmato un solo documento, tanto di trasferimento, quanto di tesseramento, relativo ai calciatori indicati negli atti del procedimento: i sopracitati documenti sono stati firmati, in rappresentanza del Perugia Calcio S.p.A., dal signor Pierangelo Silvestrini, consigliere delegato della società;

- pur volendo considerare che i documenti fossero stati firmati da Vincenzo Silvestrini, lo stesso non avrebbe avuto alcuno strumento per scoprire che i ragazzi erano stati tesserati per l'A.S.D. Ponte Felcino soltanto per pochi giorni;

- esiste un precedente analogo relativo alla medesima contestazione: in quel caso, la Commissione Disciplinare, pur accertando i fatti contestati, riconosceva l'estraneità del presidente e della società poichè, dagli atti, si evinceva che del trasferimento si era occupato esclusivamente l'amministratore delegato;

- la Procura Federale non si è preoccupata di ascoltare il presidente Silvestrini, violando l'art. 111 della Costituzione che prevede il principio del contraddittorio nella formazione della prova;

- se, come risulta dalla relazione della Procura Federale, l'operazione di tesseramento dei calciatori era stata organizzata dal signor Fabrizio Oliovecchio, genitore di uno dei ragazzi e tesserato del Perugia Calcio S.p.A., lo stesso andava deferito e, con lui, il Perugia Calcio S.p.A. per responsabilità oggettiva e non diretta.

In conclusione si chiedeva l'annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale nei confronti del signor Vincenzo Silvestrini e del Perugia Calcio S.p.A. con la delibera pubblicata con Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008.

#### Per l'A.S.D. Ponte Felcino

- la Commissione Disciplinare Nazionale ha fondato la sua decisione principalmente sulla telefonata registrata tra il Passeri ed il Dominici ma questa non è utilizzabile come prova perchè contenente la registrazione di una conversazione privata in violazione dell'art. 15 della Costituzione nel quale viene stabilito che: *“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”* cosa che non è assolutamente avvenuta nel caso di specie;

- il signor Passeri, nella telefonata registrata, credendo di parlare con un tesserato dell'Ascoli Calcio che poteva essere interessato all'acquisto di alcuni giovani, ha improntato il discorso in modo tale da qualificare al massimo la sua società presentandola con tutte le credenziali possibili ed immaginabili al fine di avere più potere contrattuale, fino al punto di affermare di conoscere il presidente del Perugia Calcio, società professionistica, per poi smentire tale circostanza in sede di audizione personale;

- il signor Passeri ha acconsentito a che i ragazzi andassero in prestito al Perugia Calcio, poichè gli stessi avevano manifestato la volontà di raggiungere il loro allenatore Maurizio Belei, che li aveva allenati alla Perugia Giovane e che era successivamente passato alla Perugia Calcio;

- gli unici contatti avuti dal Passeri con tesserati del Perugia Calcio sono stati con il signor Fabrizio Oliovecchio, padre di uno dei giovani calciatori, e mai con il presidente Vincenzo Silvestrini.

In conclusione si chiedeva, in via principale, l'annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale nei confronti del signor Roberto Passeri e dell'A.S.D. Ponte Felcino S.p.A. con la delibera pubblicata con Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008 e, in via graduata, ridurre le sanzioni nella misura che verrà ritenuta di giustizia e di ragione.

All'odierna camera di consiglio comparivano il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Vice Procuratore Marco Squicquero, che chiedeva la conferma della sentenza di condanna del Giudice di prime cure e gli avvocati Mattia Grassani per il Perugia Calcio S.p.A. e Fabio Giotti per l'A.S.D. Ponte Felcino, sentiti dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., i quali confermavano le tesi difensive espresse in atti.

Riuniti i reclami come sopra proposti dal Perugia Calcio S.p.A. e dall'A.S.D. Ponte Felcino, tenuto conto dei principi generali del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, di cui agli articoli

101 e 102 del codice di procedura civile e ritenuto che innanzi a questo Giudice debbano essere citate tutte le parti coinvolte, pena il non regolare incardinamento del processo,

per questi motivi la C.G.F, riuniti i reclami come sopra proposti dal Perugia Calcio S.p.A. di Perugia e dall'A.S.D. Ponte Felcino di Ponte Felcino (Perugia), rilevata la mancata integrità del contraddittorio, annulla l'intero giudizio e rinvia gli atti alla Procura Federale per la corretta integrazione del contraddittorio.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Becchetti Dr. Alfredo Maria, Massi Dr. Franco – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

### **5) RICORSO DEL SIGNOR PIERI TIZIANO EX ART. 31 C.G.S. NONCHÉ EX ARTT. 30 E 34 STATUTO F.I.G.C. IN MERITO ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE ED AL CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI DI IMMAGINE SOTTOSCRITTO ANNUALMENTE DAGLI ARBITRI EFFETTIVI APPARTENENTI AL RUOLO C.A.N.**

Con ricorso, datato 7.6.2008, il signor Tiziano Pieri, nato a Genova il 16.11.1971 e residente in Capannori (Lucca), arbitro effettivo iscritto alla sezione A.I.A. di Lucca, ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Federale per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

a) *“in via principale dichiarare l'illegittimità dell'invito di cui alla raccomandata del 29.4.2008 inviata dal Presidente dell'A.I.A. al Commissario C.A.N. Pierluigi Collina e per conoscenza ai soggetti di cui all'allegato 7 e per l'effetto disporre la reintegrazione immediata del sottoscritto nell'organico della C.A.N. nonché la pubblicazione di un comunicato ufficiale in cui venga rettificato quanto contenuto in tale invito;*

*- accertare il diritto dell'A.E. Tiziano Pieri a percepire gli emolumenti non corrisposti per l'anno 2006/2007 e per l'effetto obbligare la F.I.G.C. al pagamento immediato, a mezzo bonifico bancario dell'importo di € 14.000,03;*

*- accertare il diritto all'A.E.E Tiziano Pieri a sottoscrivere il contratto di cessione di diritti di immagine per la stagione sportiva 2007/2008, con contestuale corresponsione del premio ivi previsto, pari a € 70.000,00, in unica soluzione, e pronunciare decisione che abbia luogo del contratto non concluso ovvero, in subordine, imporre la F.I.G.C. di inviare copia già da essa sottoscritta del contratto medesimo;*

*b) in via subordinata nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Giustizia Federale dovesse ravvisare e conseguentemente dichiarare la propria incompetenza a decidere sul presente ricorso, provvedere ad indicare l'Organo di Giustizia Sportiva competenze, al quale rivolgere le odierne richieste;*

*c) in via ulteriormente subordinata nell'ipotesi in cui, dichiarata la propria incompetenza e non individuato o indicato l'Organo di giustizia competente, trasmettere gli atti al Presidente Federale ed al Consiglio Federale affinché gli stessi procedano ad evadere le richieste di cui sopra.”*

Avverso le pretese formulate dall'arbitro effettivo Tiziano Pieri, il Presidente dell'A.I.A. dott. Cesare Gussoni, con memoria del 9.7.2008, concludeva per la inammissibilità e/o improponibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto nel merito dello stesso.

Alla adunanza del 10.7.2008 venivano ascoltati i difensori delle parti: per l'arbitro Pieri, l'Avv. Sena e per l'A.I.A., l'Avv. Aldo Bissi, della sezione A.I.A. di Milano all'uopo delegato, nonché lo stesso Pieri personalmente.

Al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso proposto dall'arbitro effettivo Tiziano Pieri occorre muovere dall'analisi dell'art. 31 C.G.S..

Detto articolo, entrato in vigore l'1.7.2007, così testualmente recita nel suo primo comma: *“La Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei*

*Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale. Inoltre, la Corte di Giustizia Federale:*

- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;*
- b) su ricorso del Presidente Federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali e dalle Commissioni Disciplinari Territoriali;*
- c) su richiesta del Procuratore Federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;*
- d) su richiesta del Presidente Federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, semprechè non si tratti di questioni all'esame degli Organi della Giustizia Sportiva o da essi già giudicate;*
- e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali”.*

Dalla lettura del primo comma dell'art. 31 del nuovo C.G.S. emerge, chiaramente, come sia stata sottratta alla Corte di Giustizia Federale, la competenza residuale, in precedenza ad essa assegnata, in base alla quale la Corte stessa era, in analogia con il dettato del settimo comma dell'art. 111 della Costituzione Italiana, competente a conoscere per tutte le vicende in base alle quali non era identificabile uno specifico giudice. Pertanto, l'invocata competenza della Corte di Giustizia Federale non è individuabile nell'ambito del vigente ordinamento.

Del resto lo stesso ricorrente, l'arbitro effettivo Pieri, nel lamentare una pretesa lesione ai suoi diritti, non ha inteso impugnare alcun provvedimento reso dall'A.I.A., né sembra aver fatto valere alcuna doglianza nei confronti della stessa A.I.A. la quale non ha emesso nei confronti dell'arbitro provvedimenti, quali quelli cautelari, che non siano specificamente impugnabili innanzi agli organi dell'A.I.A. preposti alla regolamentazione, anche disciplinare, degli arbitri stessi.

Alla luce di quanto sopra appare evidente, non solo l'irritualità del ricorso proposto alla Corte di Giustizia Federale, ma anche la sua infondatezza. Né vale al riguardo l'asserita (dalla difesa del Pieri) possibilità, per la Corte di Giustizia Federale, di interpretare, in via estensiva, l'art. 31 C.G.S., in quanto detta estensione sarebbe, in modo evidente, *contra legem*.

Del resto, nel caso di specie, non si versa neppure in una ipotesi sprovvista di tutela in quanto l'Ordinamento Sportivo, nelle specifiche competenze dell'A.I.A. ha inteso individuare il soggetto competente alla tutela del ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Pieri Tiziano.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 11 Novembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete